

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1572 del 03 settembre 2013

Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08).

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Approvazione delle Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica quali documento di riferimento per la redazione degli studi di microzonazione sismica nel territorio regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con il Vice Presidente on. Marino Zorzato e l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/4/2006, n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" pubblicato nella G.U. n. 108 del 11/5/2006, sono state stabilite nuove disposizioni per l'individuazione a livello regionale delle zone sismiche. Con lo stesso provvedimento è stata approvata la mappa di pericolosità sismica di riferimento nazionale sulla base delle accelerazioni locali massime attese al suolo, necessarie per redigere il calcolo sismico delle costruzioni. I criteri di classificazione delle zone sismiche e la mappa di pericolosità sismica di cui all'OPCM 3519/2006 sono state oggetto di presa d'atto da parte della Regione Veneto con DGR n. 71CR del 22/1/2008.

La L.R. 23 aprile 2004, n. 11, nuova disciplina regionale per il governo del territorio, ha modificato sensibilmente l'approccio per la pianificazione urbanistica, evidenziando la necessità che anche la materia sismica venga introdotta nelle nuove procedure.

Pertanto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3308 del 4 novembre 2008, la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione alle nuove disposizioni legislative, introdotte con la citata L.R. 11/2004, approvando e rendendo obbligatorie, nelle zone sismiche 1 e 2, come stabilite dall'OPCM 3274/2003 e dalla DGR n. 67 del 3/12/2003, le "modalità operative e indicazioni tecniche per la redazione e la verifica sismica della pianificazione urbanistica". Per tali fini, con proprio decreto n. 69 del 27/5/2010 il Dirigente della Direzione Geologia e Attività Estrattive (ora Geologia e Georisorse) ha adottato le "Linee guida per la realizzazione dello Studio di Compatibilità Sismica per i Piani di Assetto del Territorio comunali e intercomunali (PAT e PATI)"

Nel contempo, i numerosi eventi sismici accaduti in Italia negli ultimi anni, hanno reso maggiormente evidente la vulnerabilità sismica del nostro territorio.

L'osservazione degli effetti dei terremoti degli ultimi decenni, ha evidenziato, inoltre, che i danni alle costruzioni a seguito di eventi sismici si manifestano con differenze notevoli in centri abitati posti anche a piccole distanze tra loro. Le cause di queste situazioni, oltre alla differente tipologia costruttiva, vanno ricercate in una diversa pericolosità sismica locale, accentuata dalle diverse modalità di propagazione delle onde sismiche, funzione delle caratteristiche dei sottosuoli e di quelle morfologiche, nonché dall'instabilità del suolo.

Lo studio delle problematiche sopra descritte è oggetto della microzonazione sismica, con la quale ad un primo livello si individuano le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale, e le zone soggette ad instabilità (frane, rotture della superficie per faglie, cedimenti e liquefazioni del terreno).

Il miglioramento della conoscenza in materia prodotto dagli studi di microzonazione sismica può contribuire concretamente, insieme a quelli sulla vulnerabilità ed esposizione, all'ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.

Facendo seguito alla approvazione nel 2008 da parte del Dipartimento della Protezione civile e della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome, degli "Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica", anche la Regione

Veneto ha deciso di dotarsi di un ulteriore strumento di riferimento, a supporto della pianificazione urbanistica e della progettazione in zona sismica.

Pertanto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2877 del 7 ottobre 2008, si è attivata una procedura selettiva per l'affidamento di un servizio biennale di consulenza, finalizzato alla stesura di "Linee Guida per la Microzonazione Sismica".

Il risultato del lavoro, affidato allo Studio di Geologia e Geofisica SGG srl di Siena, è costituito dalle "Linee Guida per la Microzonazione Sismica", che la Commissione Sismica Regionale, istituita ai sensi dell'art. 67 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, nella seduta del 18 giugno 2012, ha esaminato, discusso e approvato prevedendo alcune modifiche, apportate dagli stessi autori nella versione datata 19 giugno 2012, ora agli atti della Commissione stessa.

Preso atto della necessità di snellire il documento ed uniformarlo con la gestione degli studi di compatibilità sismica attualmente in essere in base alla D.G.R. n. 3308/2008, sono state apportate, dalle strutture regionali, alcune modifiche non sostanziali al testo del documento approvato.

Tenuto conto che i contenuti degli studi di compatibilità sismica, di cui alla citata DGR 3308/08, obbligatori attualmente in Veneto per le zone sismiche (1 e 2), sono sostanzialmente inclusi negli elaborati previsti dalle citate Linee Guida, di cui all'Allegato A "Linee guida per l'esecuzione di studi di micro zonazione sismica", e che le stesse sono più dettagliate ed approfondite e, quindi, più esaustive, si ritiene di introdurre l'obbligo di utilizzare le stesse, quale riferimento per la redazione dei citati studi di compatibilità sismica.

Pur considerando che l'obiettivo della Regione è quello di estendere a tutto il territorio regionale l'obbligo di eseguire gli studi di microzonazione sismica, si ritiene però opportuno procedere ad una prima fase sperimentale di verifica dell'applicabilità di tali linee guida. Pertanto, le stesse Linee Guida diventeranno riferimento obbligatorio per i Comuni di cui all'Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di micro zonazione sismica" del presente provvedimento, che comprendono quelli già inseriti in zona sismica 1 e 2 e quelli per cui il territorio è in tutto o in parte caratterizzato da valori di accelerazione sismica massima al suolo superiori a 0,175 g di cui all'O.P.C.M. 3519/2006.

Indicativamente dopo un periodo di applicazione di due anni, sulla base della valutazione degli esiti di questa fase sperimentale, si procederà ad una rideterminazione di tali disposizioni.

Va evidenziato, inoltre, che con specifiche Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sono annualmente co-finanziati studi di microzonazione sismica a livello comunale. Tali studi devono essere redatti in base ai citati "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", predisposti dalla Commissione tecnica nazionale per la microzonazione sismica, ai quali le linee guida oggetto del presente provvedimento sono ispirate.

Allo scopo si ritiene opportuno, al fine dell'omogeneità della banca dati, applicare, per quanto possibile, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica predisposti dalla citata Commissione tecnica nazionale per la microzonazione sismica (scaricabili al sito della Protezione Civile nazionale) anche per gli studi di microzonazione sismica eseguiti per gli strumenti urbanistici comunali e che non rientrano tra quelli cofinanziati con le Ordinanze del P.C.M..

Si ritengono, pertanto, superate le disposizioni della DGR 3308/2008 che con il presente provvedimento si intende abrogata.

Si devono pertanto intendere superate anche le "Linee guida per la realizzazione dello Studio di Compatibilità Sismica per i Piani di Assetto del Territorio comunali e intercomunali (PAT e PATI)" di cui al decreto n. 69 del 27/5/2010 del Dirigente della Direzione Geologia e Attività Estrattive (ora Geologia e Georisorse).

Di conseguenza si propongono le seguenti disposizioni:

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA MICROZONAZIONE SISMICA.

Le nuove "Linee Guida per la microzonazione sismica" vanno applicate agli studi di microzonazione sismica a corredo degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (P.A.T, P.I. e loro varianti di cui alla L.R. 11/2004). Anche i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), nei Comuni i cui strumenti urbanistici di livello superiore non contengano studi sismici, devono essere dotati di specifici studi di microzonazione sismica.

La metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine crescente:

- o 1° LIVELLO: si applica in sede di P.A.T. e consente di delineare gli scenari della pericolosità sismica ed identifica le parti del territorio comunale suscettibili di effetti sismici locali: amplificazione del moto sismico, cedimenti, instabilità dei versanti, liquefazione, rottura del terreno, ecc;

- o 2° LIVELLO: si applica in sede di P.I. a tutte le parti del territorio suscettibili di amplificazione sismica individuati nella precedente fase e per le quali si prevedono trasformazioni urbanistiche del territorio che comportano un incremento dei carichi urbanistici/insediativi e per il territorio compreso nel perimetro del "centro abitato" così come previsti dalla normativa vigente;
- o 3° LIVELLO: si applica in sede di P.I. per le scelte di trasformazione urbanistica nelle aree con particolari criticità geologiche, geomorfologiche e geotecniche. Si applica altresì alle aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.

Gli studi di microzonazione sismica relativi ai P.A.T. e ai P.I. dovranno essere trasmessi, unitamente ad un estratto del progetto di nuovo strumento urbanistico, o variante, utile per individuare le variazioni territoriali previste, all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, che ne curerà l'istruttoria ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001. Il relativo parere è rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico, dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile, sentita la Direzione Regionale competente in materia di geologia, entro 60 (sessanta giorni) dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende reso come positivo. Tale termine può essere interrotto, per 30 (trenta giorni), una sola volta per richieste di integrazioni o chiarimenti.

Il parere è trasmesso al Comune, alla Direzione Regionale competente in materia di geologia, nonché alla Direzione Regionale competente in materia di edificazione in zona sismica.

Le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino la modifica delle destinazioni urbanistiche, o che non prevedano ambiti di nuova urbanizzazione, o che comunque non alterino la protezione sismica prevista, sono accompagnate dalla dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, che in relazione ai contenuti della variante e in base alle norme e alle disposizioni statali e regionali vigenti, non si rende necessaria la valutazione sismica.

Tale asseverazione viene inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità sismica. Decorso tale termine la verifica si intende positivamente esperita.

Dal 1 marzo 2014 tutti gli strumenti urbanistici sono adottati secondo le presenti disposizioni. I Comuni, i cui P.A.T. siano in via di formazione prima del 1 marzo 2014, possono adeguare la documentazione con la realizzazione di studi di microzonazione sismica contestualmente alla redazione del piano oppure in sede di formazione del P.I.

Gli stessi Comuni, i cui strumenti urbanistici siano in via di formazione e che hanno già predisposti gli Studi di Compatibilità sismica in base alla D.G.R. 3308/2008, possono inviare la richiesta di parere sismico al Genio Civile competente ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, entro il 30 giugno 2014, decorso tale termine gli studi dovranno essere predisposti seguendo le nuove linee guida (Allegato A).

I Comuni che sono già dotati di studi di microzonazione sismica realizzati secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" predisposti dalla Commissione tecnica nazionale per la microzonazione sismica, non sono tenuti alla redazione di altri studi in materia ad integrazione della documentazione degli strumenti urbanistici.

I Comuni i cui strumenti urbanistici siano già dotati di Studi di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. n. 3308/2008 non sono tenuti all'adeguamento della documentazione sismica secondo le linee guida di cui al presente provvedimento; dovranno, in ogni caso, adeguare la documentazione sismica secondo le nuove linee guida in sede di redazione di nuovi strumenti urbanistici o varianti di quelli esistenti.

Stanti le dimensioni cartacee dei documenti oggetto di approvazione, l'Allegato A "Linee guida per l'esecuzione di studi di micro zonazione sismica" e l' Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di micro zonazione sismica", vengono allegati su supporto digitale e conservati in originale su supporto cartaceo presso la Direzione Lavori Pubblici, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I documenti di cui sopra verranno resi disponibili on line e scaricabili dall'apposito sito web della Giunta Regionale da parte degli utenti interessati.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le O.P.C.M. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006;

VISTE le D.G.R. n. 67 del 3/12/2003 e n. 71CR del 22/1/2008;

VISTA la L.R. 11 del 23/04/2004;

VISTO il D.P.R. 380 del 6/6/2001;

VISTA la D.G.R. n. 3308 del 4/11/2008;

VISTO il D.D.R. n. 69 del 27/5/2010 della Direzione Geologia e Attività Estrattive;

VISTA la D.G.R. n. 2877 del 7 ottobre 2008;

delibera

1. di approvare le "Linee guida per l'esecuzione di studi di micro zonazione sismica", così come modificati con le motivazioni indicate nelle premesse, Allegato A al presente provvedimento come riferimento obbligatorio per tutti gli studi di microzonazione sismica. Eventuali scostamenti da tali linee guida devono essere adeguatamente motivati;
2. di stabilire, in via sperimentale e sino a nuova determinazione, che ogni nuovo strumento di pianificazione urbanistica (P.A.T, P.I. e loro varianti di cui alla L.R. 11/2004, nonché i P.U.A. nei Comuni i cui strumenti urbanistici di livello superiore non contengano studi sismici) dei Comuni di cui all'Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di micro zonazione sismica" al presente provvedimento, che comprendono quelli già inseriti in zona sismica 1 e 2 e quelli per cui il territorio è in tutto o in parte caratterizzato da valori di accelerazione sismica massima al suolo superiori a 0,175 g, di cui all'O.P.C.M. 3519/2006, deve dotarsi di uno studio di microzonazione sismica redatto sulla base delle linee guida di cui al precedente punto 2;
3. di approvare le "Modalità di applicazione della Linee guida per la microzonazione sismica" così come riportate nelle premesse;
4. di disporre che, stante le dimensioni cartacee degli Allegati A e B di cui ai precedenti alinea, essi siano collegati al presente provvedimento utilizzando un supporto digitale (CD-ROM);
5. di prevedere che i dati degli studi di cui sopra siano raccolti e organizzati in una banca dati omogenea con quella prevista dalla Commissione tecnica nazionale per la microzonazione sismica. I dati della microzonazione sono pubblici e dovranno confluire nel sistema informativo regionale;
6. di abrogare la D.G.R. n. 3308 del 4 novembre 2008 e gli atti conseguenti;
7. di incaricare la Direzione Regionale Geologia e Georisorse, la Direzione Regionale Lavori Pubblici e la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, ciascuna per le proprie competenze, dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A e B.

Allegati (*omissis*)